



Al fine di evitare da parte della clientela possibili violazioni a talune disposizioni del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (Legge antiriciclaggio), così come modificate ed integrate dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. "Legge di Stabilità 2016")

SI AVVISA CHE:

- *"E' vietato il trasferimento di **denaro contante** effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è **complessivamente pari o superiore a 3.000,00 euro**..... Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A." (Art. 49, c.1, D.Lgs. n. 231/2007, così come modificato dall'Art. 1, c. 898, L. n. 208/2015);*
- *"Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 6) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (c.d. "**Money Transfer**") **la soglia è di euro 1.000,00**" (Art. 49, c.1, D.Lgs. n. 231/2007, così come modificato dall'Art. 1, c. 898, L. n. 208/2015);*
- *"E' vietato il trasferimento di **libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera**, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è **complessivamente pari o superiore a 1.000,00 euro**..... Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A." (Art. 49, c.1, D.Lgs. n. 231/2007, così come modificato dall'Art. 12, c.1, D.L. n. 201/2011);*
- *"Gli **assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro** devono recare **l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità**." (Art. 49, c. 5, D.Lgs. n. 231/2007, così come modificato dall'Art. 12, c. 1, D.L. n. 201/2011);*
- *"Gli assegni bancari e postali emessi **all'ordine del traente** possono essere **girati unicamente per l'incasso** a una banca o a Poste Italiane S.p.A.." (Art. 49, comma 6, D.Lgs. n. 231/2007);*
- *"Il **rilascio di assegni bancari, vaglia postali, e cambiari di importo inferiore ai 1.000 euro** può essere richiesto, per iscritto, dal cliente **senza la clausola di non trasferibilità**" (Art. 49, c.8, D.Lgs. n. 231/2007, così come modificato dall'Art. 12, c.1, D.L. n. 201/2011);*
- *"**Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro**." (Art. 49, comma 12, D.Lgs. n. 231/2007, così come modificato dall'Art. 12, c.1, D.L. n. 201/2011);*
- *- "In caso di **trasferimento** di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il **cedente** comunica, **entro 30 giorni**, alla banca o a Poste Italiane S.p.A., i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento." (Art. 49, comma 14, D.Lgs. n. 231/2007);*
- *"L'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio **in forma anonima o con intestazione fittizia è vietata**." (Art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007).*
- *"L'utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri è vietata." (Art. 50, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007).*